



Decreto Dirigenziale n. 38 del 15/03/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

CANCELLAZIONE - REGISTRO REGIONALE DEI LABORATORI DI ANALISI NON ANNESSI ALLE INDUSTRIE ALIMENTARI CHE EFFETTUANO PROVE ANALITICHE RELATIVE ALL'AUTOCONTROLLO - D.G.R.C. 29/10/2011 N. 535 - LABORATORIO "MICROBIOLOGICA CAMPANA S.A.S. DI FERRANDINO ROSA & C." CON SEDE NEL COMUNE DI ISCHIA (NA).

IL DIRIGENTE

VISTA

- a. la delibera di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000;
- b. la delibera di Giunta Regionale n. 535 del 29/10/2011 avente ad oggetto "Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, recepimento accordo conferenza Stato – Regioni 08 luglio 2010 di rep. n. 78/CSR e contestuale revoca della D.G.R. n. 592 del 12/05/2006";
- c. la delibera di Giunta Regionale n. 343 del 10/07/2012;
- d. la delibera di Giunta Regionale n. 592 del 12/05/2006;

PREMESSO che

- a. con decreto dirigenziale n. 92 del 23/04/2009 il Dirigente del Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria ha provveduto ad iscrivere nel Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo, di cui alla D.G.R.C. n. 535/2011, il laboratorio "Microbiologica Campana s.a.s. di Ferrandino Rosa & C." diretto dalla dott.ssa Iacono Adriana con sede in Via S. Alessandro n. 5 del Comune di Ischia – 80070 - (NA) – P. IVA 07209890636;
- b. ai sensi della delibera n. 535/2011 - punto 10.2 dell'allegato "2" che recita: "i laboratori che non hanno ancora conseguito l'accreditamento, dovranno concludere le procedure entro i termini in vigore alla data del provvedimento con il quale sono stati iscritti;
- c. ai sensi della delibera n. 592/2006 - punto 3.2 dell'allegato "A" che recita: "il mancato accreditamento del Laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro 36 (trentasei) mesi dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Regionale";
- d. con note prot. nn. 196547 del 13/03/2012 (RR. N. 14251887946 restituita allo scrivente con la seguente dicitura: "al mittente per compiuta giacenza) e 19232 del 09/01/2013 (RR. 14757037914 firmata per ricevuta in data 18/01/2013) il Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria ha invitato il Legale Rappresentante del predetto Laboratorio, anche ai sensi della legge 241/90, a trasmettere il certificato di avvenuto accreditamento delle prove o gruppi di prove per le quali lo stesso è stato iscritto nel Registro Regionale;

PRESO ATTO che ad oggi il Legale Rappresentante del laboratorio "Microbiologica Campana s.a.s. di Ferrandino Rosa & C." non ha provveduto ad inviare al Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria il certificato di accreditamento, emesso dal competente organismo di accreditamento, delle prove o gruppi di prove per le quali è stata richiesta l'iscrizione in detto Registro;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla cancellazione del laboratorio "Microbiologica Campana s.a.s. di Ferrandino Rosa & C." diretto dalla dott.ssa Iacono Adriana con sede in Via S. Alessandro n. 5 del Comune di Ischia – 80070 - (NA) – P. IVA 07209890636, così come disposto dalla D.G.R. 535/2011 allegato "2" punto 10.2, dal Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di cancellare, ai sensi della delibera n. 535/2011 - punto 10.2 dell'allegato "2", il laboratorio "Microbiologica Campana s.a.s. di Ferrandino Rosa & C." diretto dalla dott.ssa Iacono Adriana

con sede in Via S. Alessandro n. 5 del Comune di Ischia – 80070 - (NA) – P. IVA 07209890636, dal Registro Regionale dei Laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari che effettuano l'autocontrollo;

2. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto ed al Capo dello Stato entro 120 giorni (art. 9 D.P.R. n. 1199/1971);
3. di notificare copia del presente provvedimento al succitato Laboratorio nonché all'A.S.L. Napoli 2 Nord per quanto di competenza;
4. di inviare copia al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Albino D'ASCOLI